Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione del 20 maggio 2021, in quanto respinge le domande contenute nella lettera del difensore della ricorrente del 19 gennaio 2021, ai fini dell'annullamento della modifica del regolamento interno del Comitato del personale adottata il 10 novembre 2020, e delle votazioni effettuate e decisioni prese in base a tale nuova versione del regolamento;

— annullare, se necessario, la decisione del 21 dicembre 2021, in quanto respinge il reclamo proposto dalla ricorrente il 18 agosto 2021 avverso la decisione recante rigetto delle sue domande formulate mediante la lettera del 19 gennaio 2021;

— annullare le nuove disposizioni del regolamento interno 2020 e in particolare la modifica dell'articolo 22 adottata il 10 novembre 2020;

— annullare il voto per procedura scritta adottato in applicazione del nuovo articolo 22 del regolamento interno 2020 e tutte le decisioni conseguenti, incluso il risultato delle ultime elezioni;

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'illegittimità della modifica del regolamento interno 2020 e della sua adozione la mattina del 10 novembre 2020, in quanto, da un lato, tale modifica viola la ratio legis dell'articolo 21 del regolamento interno e dei principi democratici che sono ivi protetti, dall'altro, l'articolo 22 stesso non è stato rispettato al momento della sua adozione e attuazione e, infine, i testi adottati difettano di chiarezza giuridica.

2. Secondo motivo, vertente sull'illegittimità (ratione temporis) delle votazioni che hanno avuto luogo il 10 novembre 2020 in base al nuovo articolo 22 del regolamento interno, prima ancora della sua entrata in vigore.

3. Terzo motivo, vertente sull'illegittimità dell'adozione della procedura scritta da seguire per le votazioni dei comitati consultivi, interistituzionali e delle delegazioni da applicare nel pomeriggio del 10 novembre 2020.

Ricorso proposto il 24 marzo 2022 — OQ/Commissione

(Causa T-162/22)

(2022/C 198/91)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: OQ (rappresentanti: N. Maes e J.-N. Louis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— accogliere il presente ricorso;

— dichiararlo ricevibile e fondato;

— annullare la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina della Commissione europea del 19 maggio 2021 con la quale è inflitta alla ricorrente la sanzione disciplinare della destituzione senza riduzione dei diritti pensionistici;

— annullare la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina della Commissione europea del 15 dicembre 2021 recante rigetto del reclamo [*riservato*] ([1]) del ricorrente ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto;

— condannare la convenuta alle spese sopportate dal ricorrente nell'ambito della presente causa.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente invoca due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 10 dell'allegato IX dello Statuto, in quanto la sanzione disciplinare pronunciata nei confronti del ricorrente non è proporzionata alla gravità della mancanza commessa tenendo conto dei criteri di valutazione previsti all'articolo 10 dell'allegato IX dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») e non tiene conto delle circostanze attenuanti.

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione. Il ricorrente rileva che la Commissione non ha seguito il parere della commissione di disciplina che raccomandava la sanzione della retrocessione di grado ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera f), dell'allegato IX dello Statuto, senza tuttavia motivare in termini giuridicamente sufficienti la propria decisione divergente.

([1]) Dati riservati omessi.

Ricorso proposto il 29 marzo 2022 — Saure/Commissione

(Causa T-165/22)

(2022/C 198/92)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Hans-Wilhelm Saure (Berlino, Germania) (rappresentante: C.ºPartsch, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della Commissione del 7 febbraio 2022 che ha respinto la sua richiesta di accesso a documenti della Commissione, mediante estrazione di copie di tutte le comunicazioni che essa ha scambiato con la società AstraZeneca plc o con le sue società figlie, con la Cancelleria federale tedesca e con il Ministero federale della Salute tedesco, relativamente alla società AstraZeneca plc o alle sue controllate, a partire, in ogni caso, dal 1º aprile 2020, con particolare riferimento ai quantitativi e ai termini di consegna dei vaccini contro il Covid-19 proposti dalla AstraZeneca plc;

— condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che il ricorrente ha diritto di accesso ai documenti della Commissione europea in questione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001 ([1]). Il diniego della Commissione violerebbe tale disposizione.